



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 30 DEL 15 OTTOBRE 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

### ■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ AIUTI AL TURISMO

Dalle ore 12 di oggi venerdì 15 alle ore 17 del 29 ottobre, le imprese operanti nel settore turistico potranno chiedere online l'assegnazione dei contributi a ristoro dei mancati introiti determinati dalle conseguenze della pandemia. Dopo il benestare della Commissione Ue, infatti, sono state sdoganate le risorse stanziare sull'apposito fondo istituito dal Dl "Rilancio". Nella seguente scheda si procederà ad un riepilogo dei fattori che accomunano la presentazione delle domande per le diverse tipologie di soggetti beneficiari.

Pagina 6

### ■ PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE OMESSA LIPE

È stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce le modalità con cui viene recapitata ai contribuenti una comunicazione sul mancato invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) per i vari trimestri. Ciò accade nel caso in cui tali destinatari delle comunicazioni abbiano emesso fatture, memorizzato e trasmesso corrispettivi o comunicato transazioni con l'estero. Il fine delle comunicazioni in esame è dare la possibilità ai contribuenti di rimediare autonomamente agli errori o omissioni commesse, tramite ravvedimento operoso (con la riduzione delle sanzioni applicabili).

Pagina 11

### ■ ISEE NOVITA' 2021

La disciplina dell'ISEE indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie ha subito una nuova modifica con il decreto 5 luglio 2021 pubblicato lo scorso 25 agosto. Si tratta in particolare della possibilità di richiedere l'ISEE Corrente anche per variazioni patrimoniali e non solo reddituali.<sup>1</sup> Di conseguenza sono stati modificati i modelli delle DSU, ovvero le "dichiarazioni sostitutive uniche" utilizzate per la richiesta della certificazione ISEE all'INPS. Nella scheda che segue ripercorriamo le indicazioni sull'ISEE corrente e vediamo in dettaglio le ultime novità con i collegamenti alla nuova modulistica.

---

<sup>1</sup> L'Inps ha fornito le istruzioni aggiornate con il [messaggio 3155 del 21.9.2021](#). Sono anche dettagliate le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli.

Pagina 15

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

### ■ **BONUS TEATRO E SPETTACOLI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 OTTOBRE**

Dal 14 ottobre 2021 e fino al 15 novembre, al via le domande per il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali, che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019. Con il Provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278, l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello di Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali con le istruzioni per la compilazione che potrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

Pagina 19

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

### ■ **SCADENZARIO DAL 15.10.2021 AL 29.10.2021**

Pagina 35

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Bonus casa under 36: le regole nella Circolare 12/e**

È stata pubblicata il 13 ottobre 2021 la Circolare 12/E contenente le regole per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (DL Sostegni bis n 73/2021). Si ricorda che ne possono beneficiare i giovani con meno di 36 anni, con un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il bonus "Prima casa under 36", prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. L'agevolazione prevede inoltre l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Il documento di prassi chiarisce tra l'altro che:

- ◆ il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell'immobile,
- ◆ possono accedere al bonus anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria
- ◆ Per godere dell'esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
- ◆ i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni.

**Green pass: firmati nuovi DPCM attuativi**

Come ormai noto a tutti il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà **obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal oggi 15 ottobre 2021**. Il provvedimento è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** come DL N. 127 del 21 settembre 2021. Sono stati firmati inoltre due nuovi DPCM del 10 ottobre e del 12 ottobre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, uno recante le linee guida dettagliate per la pubblica amministrazione, l'altro che descrive gli strumenti in corso di predisposizione da parte del Ministero della Salute in collaborazione con INPS e Sogei per i controlli massivi e automatizzati, sia nel settore privato che nel pubblico. In particolare, le verifiche potranno avvenire attraverso:

- ◆ l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- ◆ per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, si prevede l'interazione tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC (che gestisce le certificazioni verdi);
- ◆ per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, potranno interagire il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- ◆ per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, una interoperabilità tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Da segnalare inoltre che:

- ◆ I controlli a campione devono riguardare almeno il 20% del personale in servizio
- ◆ è permesso al datore di lavoro richiedere anticipatamente informazioni al lavoratore sul possesso di green pass per esigenze organizzative aziendali
- ◆ in caso di green pass in corso di aggiornamento (per un tampone recente ad esempio) il lavoratore può accedere al luogo di lavoro anche esibendo, invece del QR CODE, i certificati, cartacei o digitali, rilasciati dall'autorità sanitaria o dalla farmacia che dimostrano l'avvenuta vaccinazione o tampone negativo o guarigione dalla malattia covid.

### **Tax credit tessile e moda: ecco il provvedimento per il credito sulle rimanenze**

Con il [Provvedimento n 262282 datato 11 ottobre](#) l'Agenzia fornisce le modalità e i modelli per la fruizione del credito di imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Nello specifico si tratta di un credito d'imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d'imposta, esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale *"incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino"* al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l'autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l'invio della comunicazione. Attenzione va prestata al fatto che dopo aver ricevuto le comunicazioni dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

### **Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi fra 10 e 15 milioni: domande entro il 13 dicembre**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate](#) è stato chiarito che dal 14 ottobre fino al 13 dicembre 2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" (art. 1 del DI n. 41/2021) e/o del contributo "Sostegni-bis alternativo" (art. 1 commi da 5 a 13 del DI n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del

- ◆ contributo "Sostegni" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno 2019

- ◆ contributo "Sostegni-bis alternativo" è l'aver registrato un calo di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell'oggetto della domanda:

- ◆ Se viene richiesto esclusivamente il contributo "Sostegni", l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- ◆ Se si richiede esclusivamente il contributo "Sostegni-bis alternativo" il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
- ◆ Se vengono richiesti entrambi, per il contributo "Sostegni-bis alternativo" si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

### **Bonus facciate: spetta per parapetti, non per illuminazione**

Con **Risposta a interpello n 673 del 6 ottobre** le Entrate chiariscono nuovamente le regole del bonus facciate. In particolare, il quesito riguardava un intervento finalizzato a:

- ◆ sostituzione dei parapetti presenti nei balconi,
- ◆ rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili con le nuove balaustre
- ◆ sistema di illuminazione notturna.

Per l'Agenzia sono ammesse al bonus facciate le spese per i parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio, come precisato dalla circolare 2/E del 2020. I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino "aggiuntivi" al predetto intervento edilizio e di completamento dello stesso. Infine, le Entrate ritengono che le spese per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, non possano essere inclusi nell'agevolazione.

*Infine concludiamo informando che due **circolari gemelle INPS n. 146 del 7 ottobre 2021** e **INAIL N. 27 del 1 ottobre 2021** ricordano che dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line tutti gli utenti devono essere in possesso di **credenziali SPID, CIE o CNS**. Vengono fornite anche specifiche istruzioni per le stazioni appaltanti.*

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: AIUTI AL TURISMO**

Dalle ore 12 di oggi venerdì 15 alle ore 17 del 29 ottobre, le imprese operanti nel settore turistico potranno chiedere online l'assegnazione dei contributi a ristoro dei mancati introiti determinati dalle conseguenze della pandemia. Dopo il benestare della Commissione Ue, infatti, sono state sdoganate le risorse stanziare sull'apposito fondo istituito dal DI "Rilancio". Nella seguente scheda si procederà ad un riepilogo dei fattori che accomunano la presentazione delle domande per le diverse tipologie di soggetti beneficiari.

**AIUTI AL TURISMO: DOMANDE DAL 15 OTTOBRE**

**PREMESSA**

Recentemente il Ministero del Turismo ha pubblicato gli Avvisi relativi all'assegnazione ed erogazione di contributi in favore di:

- ◆ [Agenzie di Viaggio e Tour Operator](#) che non hanno presentato un'istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35;
- ◆ [Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte](#);
- ◆ [Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici](#);
- ◆ [Imprese turistico-ricettive](#) con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10milioni di euro.

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021. L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze pervenute.

Lo sportello telematico sarà disponibile, dal momento cui potranno essere presentate le domande, all'indirizzo:

<https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it>

Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione dell'istanza.

Sempre a partire dalle ore 12:00 di oggi 15 ottobre sarà, inoltre, attivo un canale di assistenza telefonica (numero di telefono: 06.64892120) e via email (indirizzo e-mail: [helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it](mailto:helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it)).

L'assistenza sarà attiva dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il servizio di assistenza sarà offerto in via straordinaria anche sabato 16 ottobre e sabato 23 ottobre, sempre nella medesima fascia oraria.

<p><b>IMPRESE TURISTICO RICETTIVE</b></p>	<p>Pe le imprese con attività identificate dai seguenti codici Ateco: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20</p> <p>sono stanziati 50 milioni di euro, i quali andranno suddivisi tra i richiedenti fino a un <b>importo massimo di 1,8 milioni per ciascun beneficiario.</b></p> <p>Tali strutture, oltre ad aver registrato nel periodo d'imposta 2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere in possesso di partita Iva attiva già prima del 1° gennaio 2020</li> <li>◆ avere sede legale in Italia</li> <li>◆ non essere destinatari di sanzioni interdittive</li> <li>◆ essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi</li> <li>◆ non trovarsi già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione</li> <li>◆ non essere destinatarie di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.</li> </ul>
<p><b>AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR</b></p>	<p>Le risorse economiche "accantonate" per le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> consistono in 32 milioni di euro.</p> <p>In questo caso, come anticipato, i destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non devono aver già presentato un'istanza di contributo ai sensi dell'articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020,</li> <li>◆ devono essersi costituiti entro il 28 febbraio 2020 e,</li> <li>◆ <b>al momento della presentazione dell'istanza</b>, devono esercitare un'attività di impresa identificata dai codici Ateco</li> </ul> <p>L'attività deve essere primaria o prevalente, ma ciò non è tassativo se l'impresa è in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.</p>
<p><b>AGENZIE DI VIAGGIO E VILLAGGI TURISTICI</b></p>	<p>Alle agenzie di animazione per feste e ai villaggi turistici, che possiedono i requisiti dettati dall'articolo 7, comma 2, del Dm Turismo del 24 agosto scorso, sono destinati complessivamente 10 milioni di euro.</p>



<b>ENTI GESTORI SITI SPELEOLOGICI E GROTTE</b>	<p>Due milioni di euro, invece, sono stanziati per i contributi a favore degli enti che gestiscono, a fini turistici, siti speleologici e grotte.</p>
<b>COME PRESENTARE LE ISTANZE</b>	<p>Le domande potranno essere compilate e trasmesse online:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ direttamente</li> <li>◆ da un delegato,</li> </ul> <p><b>dalle ore 12 del 15 ottobre e fino alle ore 17 del 29 ottobre 2021</b>, tramite lo sportello telematico che sarà disponibile sul sito del ministero del Turismo, utilizzando le credenziali Spid o Cns e seguendo le apposite istruzioni contenute in un manuale operativo scaricabile.</p> <p>APERTURA SPORTELLO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE dalle ore 12:00 del 15 ottobre fino alle ore 17:00 del 29 ottobre</p> <p>Al termine della compilazione, sarà poi possibile scaricare la <b>distinta che dovrà essere firmata digitalmente</b> (in formato CADES), <b>caricata e trasmessa</b> sempre attraverso lo sportello telematico.</p> <p>Il sistema informativo permetterà inoltre di allegare all'istanza <b>l'autodichiarazione antimafia</b> ed il certificato di regolarità contributiva (<b>DURC</b>).</p>

<p><b>IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>Per consentire la determinazione della consistenza del sussidio, <b>le agenzie di viaggio, di animazione, i tour operator e i villaggi turistici</b> devono inserire nella domanda l'importo in euro dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ogni chiarimento, e dei ricavi relativi al 2019 e al 2020.</p> <p>disposizione per ogni chiarimento,</p> <p>corrispettivi dei periodi compresi tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019,</li> <li>◆ il 1° gennaio e il 30 giugno 2019,</li> <li>◆ 1° gennaio e il 31 dicembre 2020</li> <li>◆ Il 1° gennaio e il 30 giugno 2021</li> </ul> <p>Mentre <b>le strutture ricettive</b> sono tenute a riportare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2019 e al 2020, e <b>gli enti gestori dei siti speleologici</b> devono inserire l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici dei siti in questione e delle grotte (dei periodi compresi tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019 e tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020), oltre ai ricavi conseguiti negli stessi anni.</p> <p><b>L'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze</b> e sarà definita in seguito all'istruttoria effettuata sulle domande pervenute.</p>
<p><b>REVOCA DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti, vengano riscontrate irregolarità o la non veridicità dei dati inseriti, il sussidio può essere <b>revocato e recuperato, con gli interessi e gli altri oneri</b> dovuti dallo stesso ministero del Turismo.</p>

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE OMESSA LIPE**

È stato pubblicato il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** che definisce le **modalità** con cui viene recapitata ai contribuenti una comunicazione sul **mancato invio** della **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)** per i vari trimestri. Ciò accade nel caso in cui tali destinatari delle comunicazioni abbiano **emesso fatture, memorizzato e trasmesso corrispettivi o comunicato transazioni con l'estero**. Il fine delle comunicazioni in esame è dare la possibilità ai contribuenti di **rimediare autonomamente** agli **errori o omissioni** commesse, tramite **ravvedimento operoso** (con la **riduzione** delle **sanzioni** applicabili).

<b>PROVVEDIMENTO OMESSA LIPE</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con <a href="#"><u>provvedimento n. 257775/2021 del 07.10.2021</u></a> sono state dettate le modalità con cui vengono inviate ai contribuenti le <b>comunicazioni</b> sull'<b>omessa trasmissione</b> della <b>Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)</b> per i trimestri di riferimento.</p> <p>Ciò accade, in particolare, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate sia al corrente del fatto che i <b>destinatari</b> delle <b>comunicazioni</b> hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>emesso fatture;</b></li> <li>◆ <b>memorizzato e trasmesso</b> i dati dei <b>corrispettivi;</b></li> <li>◆ <b>comunicato</b> le <b>transazioni</b> avvenute con l'<b>estero</b>.</li> </ul> <p>In questo modo il contribuente può <b>rimediare</b> agli eventuali <b>errori/omissioni</b>, in via autonoma tramite l'istituto del <b>ravvedimento operoso</b>, beneficiando della <b>riduzione</b> delle <b>sanzioni</b> applicabili.</p>

<p style="text-align: center;"><b>LE INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI</b></p>	<p>Il <b>corretto adempimento</b> dell'<b>obbligo</b> di inviare la LIPE, da parte di coloro che vi sono tenuti, viene incoraggiato dall'Agenzia delle Entrate con la messa a disposizione ai <b>contribuenti</b> dei dati riportati in seguito, relativi ai soggetti che, in presenza di operazioni attive o passive comunicate, <b>non hanno inviato</b> la <b>LIPE</b> per i diversi periodi in cui avrebbero dovuto trasmetterla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>codice fiscale, denominazione, cognome e nome</b> del contribuente;</li> <li>◆ <b>numero identificativo</b> della comunicazione, <b>anno d'imposta</b> e <b>trimestre</b> di riferimento;</li> <li>◆ <b>codice atto</b>, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;</li> <li>◆ <b>modalità</b> attraverso le quali <b>consultare</b> gli <b>elementi informativi</b> di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;</li> <li>◆ <b>invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione</b> – anche tramite il canale di assistenza CIVIS – nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque <b>fornire elementi</b> in grado di <b>giustificare</b> la presunta <b>anomalia</b>.</li> </ul> <p>Grazie alle informazioni che l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, con le comunicazioni in esame, essi possono <b>valutare</b> la <b>correttezza</b> dei <b>dati</b> in possesso e <b>inviare la LIPE omessa/errata</b>. In alternativa i contribuenti possono fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Amministrazione finanziaria in grado di <b>giustificare l'anomalia</b> che è stata <b>riscontrata</b>.</p>
--	--

<b>MODALITA' DI FORNITURA DELLE INFORMAZIONI AI CONTIBUENTI</b>	<p>L'Agenzia delle Entrate <b>trasmette</b> la <b>comunicazione</b> contenente le informazioni viste in precedenza agli indirizzi di <b>Posta Elettronica Certificata</b> dei destinatari.</p> <p>Tale <b>comunicazione</b>, con le relative informazioni di dettaglio, è <b>consultabile</b> da parte dei destinatari all'interno del <b>portale "Fatture e Corrispettivi"</b>, nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA".</p> <p>Il contribuente ha infatti a disposizione i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>numero</b> dei <b>documenti trasmessi</b> e <b>ricevuti</b> dal <b>contribuente</b> per il trimestre di riferimento;</li> <li>◆ <b>dati di dettaglio</b> dei <b>documenti emessi e ricevuti</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tipo fattura;</li> <li>✓ tipo documento;</li> <li>✓ numero fattura/documento;</li> <li>✓ data di emissione;</li> <li>✓ identificativo cliente/fornitore;</li> <li>✓ imponibile/importo;</li> <li>✓ aliquota IVA e imposta;</li> <li>✓ natura operazione;</li> <li>✓ esigibilità IVA;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>dati</b> relativi al <b>flusso di trasmissione</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ identificativo Sdl/file;</li> <li>✓ data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;</li> <li>✓ data di consegna della fattura;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>dati</b> dei <b>corrispettivi giornalieri</b> memorizzati e trasmessi telematicamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ numero documenti commerciali;</li> <li>✓ data e ora di rilevazione;</li> <li>✓ matricola del dispositivo;</li> <li>✓ identificativo dell'invio telematico;</li> <li>✓ imponibile/ammontare;</li> <li>✓ aliquota IVA e imposta;</li> <li>✓ natura dell'operazione;</li> <li>✓ ventilazione IVA;</li> <li>✓ importo resi/annulli;</li> <li>✓ dati del pagamento.</li> </ul> </li> </ul>
---	---

<p><b>RICHIESTA DI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE</b></p>	<p>Dopo aver ricevuto la comunicazione con i dati sopra riportati, il <b>contribuente</b> ha la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>richiedere informazioni</b>, oppure</li> <li>◆ <b>segnalare</b>;</li> </ul> <p>all'Agenzia delle Entrate tutti gli <b>elementi</b>, i <b>fatti</b> e le <b>circostanze</b> dalla stessa <b>non conosciuti</b>.</p> <p>In questo modo egli può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ conoscere i <b>motivi</b> per i quali ha ricevuto la <b>comunicazione</b>, o</li> <li>◆ <b>rendere note</b> all'Amministrazione finanziaria le <b>cause</b> per cui, pur in presenza di operazioni registrate, <b>non ha inviato</b> la <b>LIPE</b> per il periodo di riferimento.</li> </ul> <p>Sia la comunicazione LIPE che la richiesta/segnalazione di informazioni da parte del contribuente può essere effettuata <b>mediante</b> gli <b>intermediari</b> incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.</p>
<p><b>REGOLARIZZAZIONE E SPONTANEA DEL CONTRIBUENTE</b></p>	<p>I <b>contribuenti</b> che hanno <b>ricevuto le comunicazioni</b> dall'Agenzia delle Entrate, se ritengono di aver errato nell'invio della LIPE, possono <b>regolarizzare</b> gli <b>errori</b> e le <b>omissioni</b> commessi tramite <b>ravvedimento operoso, beneficiando</b> della <b>riduzione</b> delle <b>sanzioni</b>.</p> <p>Ai fini della verifica della <b>correttezza</b> delle <b>sanzioni</b> dovute per gli <b>errori</b> commessi è possibile considerare quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nella <b>risoluzione n. 104/E del 28.07.2017</b>. Nel documento sono stati infatti riportati gli importi da versare per le <b>sanzioni</b> relative all'<b>invio tardivo</b> delle <b>LIPE</b>.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**■ OGGETTO: ISEE NOVITA' 2021**

La disciplina dell'ISEE *indicatore della situazione economica equivalente* delle famiglie ha subito una nuova modifica con il decreto 5 luglio 2021 pubblicato lo scorso 25 agosto. Si tratta in particolare della **possibilità di richiedere l'ISEE Corrente anche per variazioni patrimoniali** e non solo reddituali.<sup>2</sup> Di conseguenza sono stati modificati i modelli delle DSU, ovvero le "dichiarazioni sostitutive uniche" utilizzate per la richiesta della certificazione ISEE all'INPS.

Nella scheda che segue ripercorriamo le indicazioni sull'ISEE corrente e vediamo in dettaglio le ultime novità con i collegamenti alla nuova modulistica.

**ISEE NOVITA' 2021**

---

<sup>2</sup> L'Inps ha fornito le istruzioni aggiornate con il [messaggio 3155 del 21.9.2021](#). Sono anche dettagliate le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli.

**PREMESSA**

Come noto, l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** serve a fornire una valutazione standardizzata della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito e del patrimonio di tutti i componenti, e di una scala di equivalenza basata sulla composizione del nucleo familiare.

La certificazione ISEE è necessaria per l'accesso alle **prestazioni sociali** la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare. Per ottenere la certificazione gli interessati devono presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che descrive la situazione reddituale e patrimoniale che costituisce la base per il calcolo dell'ISEE, effettuata dall'INPS.

La certificazione ISEE può essere di diverse tipologie, differenziate sulla base dell'utilizzo previsto:

- ◆ ISEE standard o ordinario, con tutte le informazioni, per quasi tutte le prestazioni sociali,
- ◆ ISEE università per il diritto allo studio universitario degli studenti non residenti con il nucleo familiare del quale sono a carico
- ◆ ISEE socio sanitario per l'accesso l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, o l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali
- ◆ ISEE socio sanitario residenze i fini dei ricoveri presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA) non a carico del SSN
- ◆ ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi
- ◆ ISEE corrente, cioè aggiornato alla situazione economica degli ultimi 2 mesi in caso di specifiche variazioni.



**ISEE CORRENTE  
DISCIPLINA E  
NOVITÀ**

La disciplina dell'ISEE prevede espressamente la possibilità di aggiornare la dichiarazione al fine di ottenere un **ISEE corrente** (temporaneo, che sostituisce quello ordinario) **referito ad un periodo di tempo ravvicinato al momento della richiesta** della prestazione per facilitare l'accesso alle prestazioni in presenza di mutate situazioni economiche. Nello specifico, la legge istitutiva ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU **prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente**, anziché i due anni precedenti, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. La norma rinviava un successivo decreto interministeriale l'individuazione delle **modalità estensive dell'ISEE corrente**.

Il decreto 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, ha definito ora la possibilità, a determinate condizioni, di **aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria**, che invece fa riferimento al secondo anno precedente.

**ISEE ORDINARIO** Dati reddituali e patrimoniali del **secondo anno precedente** la DSU

**ISEE CORRENTE** Dati reddituali e patrimoniali dell'**anno precedente** la DSU

Lo stesso decreto non ha modificato le modalità di aggiornamento dei redditi, già prevista dall'attuale disciplina.

In particolare, la possibilità di ottenere l'isee era prevista fino ad oggi solo in uno dei seguenti casi:

1. variazione della situazione lavorativa, quale sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto;
2. interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari esenti Irpef;
3. se i dati reddituali dell'anno precedente la domanda hanno uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente.

Ora, in base al nuovo decreto ministeriale 2021, l'indicatore temporaneo potrà essere chiesto, a partire dal 1° aprile di ogni anno, anche nel caso in cui:

4. l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolato sui valori dell'anno precedente quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la Dsu).

La perdita del lavoro o la variazione del reddito o del patrimonio **possono riguardare qualunque componente del nucleo familiare**.

**ISEE CORRENTE 2021**

<p><b>DURATA ISEE DAL 1° LUGLIO 2021</b></p>	<p>VARIAZIONE PATRIMONIALE validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione dei dati</p> <p>VARIAZIONI SIA REDDITUALI E PATRIMONIALI validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione dei dati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ VARIAZIONI SOLO REDDITUALI Validità 6 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU</li> <li>✓ Validità 2 mesi per variazioni occupazionali o dei trattamenti</li> </ul>
<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO DSU PER ISEE CORRENTE</b></p>	<p>Dal 10 settembre sono stati resi disponibili i <a href="#">nuovi modelli DSU 2021 aggiornati</a>. Il modello per la richiesta dell'ISEE corrente è strutturato in cinque parti e va compilato come segue:</p> <p style="text-align: center;">RIQUADRO</p> <p>1S Codice fiscale del dichiarante della dichiarazione già presentata e gli estremi di quest'ultima</p> <p style="text-align: center;">RIQUADRO</p> <p>2S Estremi del soggetto o dei soggetti per i quali è intervenuta la variazione di reddito, sia la tipologia stessa della variazione. Attenzione: nel caso di aggiornamento del patrimonio ISEE devono essere indicati nel "Quadro S2" tutti i componenti (anche quelli per i quali non sia intervenuta una variazione) del nucleo familiare indicati nella DSU ordinaria di riferimento</p> <p style="text-align: center;">RIQUADRO</p> <p>3S La situazione reddituale con i dati degli ultimi 12 mesi</p> <p style="text-align: center;">RIQUADRO</p> <p>5S Elenco della documentazione allegata che attesta la variazione (ad esempio lettera di licenziamento, cessazione partita Iva ecc.) e le componenti reddituali aggiornate (ad esempio la busta paga).</p> <p style="text-align: center;">RIQUADRO</p> <p style="text-align: center;">5S</p> <p style="text-align: center;">Descrizione delle modifiche patrimoniali. E' suddiviso in 3 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Depositi e conti correnti bancari e postali</li> <li>◆ Altri patrimoni mobiliari (come titoli, buoni fruttiferi ecc)</li> <li>◆ Patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)</li> </ul>

<b>CONTROLLI E CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI</b>	<p>In merito ad eventuali omissioni e ai controlli il decreto interministeriale 5 luglio 2021 prevede modalità specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ già in fase di attestazione dell'ISEE corrente, con riferimento agli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS potrà rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto autodichiarato.</li> <li>◆ Eventuali difformità attinenti ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare o a rapporti finanziari non dichiarati saranno verificate dall'Agenzia e messe a disposizione dell'INPS.</li> </ul> <p>In questi casi il richiedente può agire come per la DSU ordinaria, quindi può:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione e fornire all'Ente erogatore la documentazione per comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati;</li> <li>2. presentare un nuovo modello sostitutivo, comprensivo delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;</li> <li>3. richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.</li> </ol> <p>I dati auto dichiarati potranno essere controllati anche sulla base del Piano annuale dei controlli INPS, verificato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro. In caso di difformità riscontrate dopo l'emissione della certificazione l'interessato viene avvertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria o</li> <li>◆ tramite dell'intermediario indicato nel modello sostitutivo.</li> </ul> <p>Nel caso in cui sia accertata una indebita fruizione di prestazioni agevolate, <b>il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per un periodo di due anni.</b></p>
---	---

Di seguito riportiamo il nuovo riquadro 5S della DSU ISEE Corrente:

**AGGIORNAMENTO**

## BONUS TEATRO E SPETTACOLI AL VIA LE DOMANDE DAL 14 OTTOBRE

*INTRODUZIONE*

<b>QUADRO S5 SITUAZIONE PATRIMONIALE CORRENTE</b>	Nel caso in cui sia stata indicata nel Quadro S2 la tipologia di variazione D, indicare per ciascun componente il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.						
	Codice fiscale del componente per il quale sia stata indicata nel Quadro S2 la tipologia di variazione D						
Nel caso in cui sia stata indicata nel quadro S2 la tipologia di variazione D, compilare un quadro per ogni componente. <b>Sez. I – Depositi e conti correnti bancari e postali</b>	BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> Nell'anno precedente la presente DSU <b>non</b> è stato posseduto alcun rapporto finanziario. <input type="checkbox"/> Nell'anno precedente la presente DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario. Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente (se il saldo è nullo o negativo indicare 0), nonché il valore della giacenza media annua dell'anno precedente (se la giacenza media è nulla o negativa indicare 0)						
	TIPO RAPPORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
I rapporti finanziari da indicare sono riferiti all'anno precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2021 indicare il valore al 31 dicembre 2020 e la giacenza media annua del 2020)  Nella colonna "Tipo rapporto" indicare: <b>01</b> per Conto corrente e carte prepagate con IBAN; <b>03</b> per Conto deposito a risparmio libero/vincolato (inclusi Libretti di risparmio postale); <b>09</b> per Conto terzi individuale/globale  Indicare data inizio e data fine solo se il rapporto è stato aperto o cessato in corso d'anno				TOTALE (A)	TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)	
				_____00	_____00	_____00	
Se la differenza (A-B) è positiva, l'ISEE è calcolato sul saldo; se negativa, sulla giacenza media. Se però sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo (ad es. bonifici da conto corrente del padre a quello del figlio) per un ammontare superiore alla differenza (B-A), allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso compilare di seguito.  BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> Nell'anno precedente la DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immobiliare è stato superiore o uguale alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31 dicembre	INCREMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELL'ANNO PRECEDENTE (C)		INCREMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE NELL'ANNO PRECEDENTE (D)		TOTALE (C+D)		
	_____00		_____00		_____00		
<b>Sez. II – Altre forme di patrimonio mobiliare</b>	Per ciascun rapporto finanziario, indicare il valore al 31 dicembre dell'anno precedente (ad esempio nel 2021 indicare il valore al 31 dicembre 2020, salvo quando non rilevabile, vedi istruzioni)						
	TIPO RAPPORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	VALORE	DATA INIZIO	DATA FINE	
Nella colonna "Tipo rapporto" indicare: <b>02</b> per Conto deposito titoli e/o obbligazioni; <b>05</b> per Gestione collettiva del risparmio; <b>06</b> per Gestione patrimoniale; <b>07</b> per Certificati deposito e buoni fruttiferi; per i codici relativi ad altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti, vedi istruzioni.				_____00			
				_____00			
				_____00			
				_____00			
<b>Sez. III – Patrimonio immobiliare</b>	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (ad esempio nel 2021 indicare il patrimonio immobiliare posseduto il 31 dicembre 2020).						
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE	
Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B.  Nel caso di abitazione di proprietà, indicata nel quadro B, non posseduta al 31 dicembre dell'anno precedente, vedi istruzioni.				_____00	_____00		
				_____00	_____00		
				_____00	_____00		
				_____00	_____00		

TUTTO

**Dal 14 ottobre 2021** e fino al 15 novembre, al via le **domande per il credito d'imposta** a favore delle **imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali, che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019.

Con il [Provvedimento dell'11.10.2021 n. 262278](#), l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello di [Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali](#) con le [istruzioni per la compilazione](#) che potrà essere inviato esclusivamente con **modalità telematiche** direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. Attenzione va prestata al fatto che **la percentuale sarà resa nota** con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è il credito d'imposta per teatro e spettacoli?**
2. **Quali sono le modalità e i termini per l'invio della comunicazione** per il credito teatro e spettacoli?
3. **A quanto ammonta il credito d'imposta?**
4. **Come si compila il modello** di comunicazione delle spese?
5. **Quali sono le modalità di fruizione del credito d'imposta?**

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHE COSA È IL CREDITO D'IMPOSTA PER TEATRO E SPETTACOLI?**

**R.1.** Al fine di sostenere le **attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano **subito nell'anno 2020 una riduzione** del fatturato di almeno il **20%** rispetto all'anno 2019 è **riconosciuto un credito d'imposta del 90%<sup>3</sup> per le spese sostenute nell'anno 2020** per la realizzazione delle attività suddette, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, quale contributo straordinario.

Di seguito una tabella di riepilogo del credito:

<b>CREDITO D'IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI</b>	
<b>REQUISITI BENEFICIARI</b>	1. imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo 2. che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari ad almeno il 20% Non è ostativo aver beneficiato di <b>altri finanziamenti</b> previsti dal Fondo unico per lo spettacolo
<b>SPESE COINVOLTE DAL CREDITO</b>	Spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
<b>CREDITO</b>	Contributo straordinario pari al 90% delle spese coinvolte dal credito. Il credito d'imposta <b>non concorre alla formazione del reddito</b> ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 DPR 917/86 L'agevolazione è possibile solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.
<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero <b>in compensazione</b>

<sup>3</sup> Previsto dall'articolo 36-bis del DL 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

**D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER IL CREDITO TEATRO E SPETTACOLI?**

**R.2.** I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

La Comunicazione è inviata **esclusivamente in modalità telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021:**

- ◆ **direttamente dal contribuente** oppure
- ◆ avvalendosi di un **soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni**<sup>4</sup>.

mediante i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate.**

Sempre entro il 15 novembre è possibile:

- ◆ inviare una **nuova Comunicazione che sostituisce integralmente** quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- ◆ presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.



seguito della presentazione

della comunicazione **viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico**, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

**Sul sito dell'Agenzia dell'Entrate**, in una pagina dedicata, è reso disponibile il [Software di compilazione Bonus teatro e spettacoli](#) che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d'imposta da parte degli esercenti attività d'impresa in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo.

**D.3. A QUANTO AMMONTA IL CREDITO D'IMPOSTA?**

<sup>4</sup> Per l'invio delle istanze mediante flusso massivo, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite. A tal riguardo, nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" è disponibile, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze la versione 1.0.0 del 14/10/2021 relativa al modulo Controlli Comunicazione Spese Teatrali e Spettacoli dal Vivo (codice fornitura: TSV21).

**R.3.** Come anticipato, **e nel rispetto dei limiti di spesa**, il credito d'imposta è **pari al 90% della spesa sostenuta nell'anno 2020** per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è pari al **credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, **da emanare entro il 25 novembre 2021**.

Detta percentuale è **ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa** pari a **10 milioni di euro, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.



La comunicazione deve contenere anche le dichiarazioni<sup>5</sup> aventi ad oggetto il **rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo **per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, nonché, **per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali** di cui alla **Sezione 3.12** del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.

Nel caso in cui con il credito d'imposta teatri e cinema **risultassero superati i limiti** di cui alla Sezione 3.1, **nella Comunicazione deve essere indicato l'importo del credito rideterminato** ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

#### **D.4. COME SI COMPILA IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE SPESE?**

**R.4.** La prima parte del modello [Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali](#) **contiene le seguenti informazioni:**

- ◆ Il **codice fiscale del soggetto beneficiario** del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).
- ◆ il codice fiscale del **rappresentante firmatario** della comunicazione.

Se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, va specificato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica", mentre se il beneficiario è una persona fisica, va specificato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

<sup>5</sup> Rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



- ◆ **“Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo”**. In questo campo deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
- ◆ **“Credito d'imposta”**. In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 90% dell'importo indicato nel campo “Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo”.
- ◆ **“Rinuncia”**. Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'impegno alla presentazione telematica). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.
- ◆ Nel riquadro **“Sottoscrizione”** il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
- ◆ Nel riquadro **“Impegno alla trasmissione telematica”** il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

## COMUNICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ TEATRALI E AGLI SPETTACOLI DAL VIVO

(Credito d'imposta art. 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

<b>BENEFICIARIO</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>	Codice carica <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<b>SPESE PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO E CREDITO D'IMPOSTA</b>	Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo		,00
	Credito d'imposta		,00
<b>RINUNCIA</b>	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese per attività teatrali e spettacoli dal vivo e credito d'imposta, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2020 e i quadri A, B e C)		
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	Il beneficiario dichiara di aver compilato		
		Quadro A <input type="checkbox"/>	Quadro B <input type="checkbox"/>
	FIRMA		
	Data giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>Riservato al soggetto incaricato</b>	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO		
	Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 100%;" type="text"/>		



Possono accedere al credito d'imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una **riduzione del fatturato di almeno il 20%** rispetto all'anno 2019.

Il modello è composto da altri quadri, alcuni dei quali più laboriosi nella loro compilazione:

- ◆ Il **quadro A** nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea,
- ◆ il **quadro B** per l'indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
- ◆ Il **quadro C** - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia, va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

#### QUADRO A – Aiuti di Stato ricevuti

Questa sezione è relativa agli aiuti ricevuti **nell'ambito** delle **Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework**. Il credito d'imposta in oggetto è **classificabile** tra gli aiuti di Stato previsti alla **Sezione 3.1** "Aiuti di importo limitato" del Temporary Framework, di conseguenza nella comunicazione deve essere rilasciata **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti da tale Sezione.

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione 3.1 del Temporary Framework indicate nel quadro A) determina il **superamento** dei **limiti massimi** previsti, nel campo "**Minor importo richiesto**" deve essere indicato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021		
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>		
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>			
MINOR IMPORTO RICHIESTO	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework					<input type="text" value="0,00"/>

Per gli aiuti diversi dal credito d'imposta richiesto, nel caso in cui l'impresa si trovi nelle condizioni previste dalla **Sezione 3.12**, l'impresa può scegliere di fruire dei massimali dalla predetta Sezione. In tal caso, per ciascuna norma agevolativa elencata nel quadro A deve essere barrata la casella "Sez. 3.12" e deve essere indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente comunicazione.

Nel caso gli aiuti di Stato ricevuti nell'ambito delle **Sezioni 3.1 e/o 3.12 siano superiori ai massimali** previsti alla data di efficacia di ciascuna norma agevolativa (specificata in un'apposita tabella delle istruzioni) deve essere compilata anche la sezione "**Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework**".

Riportiamo qui di seguito gli importi dei **Massimali di aiuto Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework**

#### **Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.1**

Relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021:

- ◆ 100.000 euro, per il settore agricolo;
- ◆ 120.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura;
- ◆ 800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti;

per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:

- ◆ 225.000 euro, per il settore agricolo;
- ◆ 270.000 euro, per il settore della pesca e acquacoltura;
- ◆ 1.800.000 euro, per i settori diversi dai precedenti.

#### **Limiti massimi di aiuti di Stato previsti per la Sezione 3.12**

- ◆ relativamente agli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021: 3.000.000 di euro;
- ◆ per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, tenendo conto degli aiuti percepiti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021: 10.000.000 di euro.

#### **D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?**

**R.5.** Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa, **il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione** a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Relativamente alle Comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche<sup>6</sup> e l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- ◆ il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- ◆ nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- ◆ con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

---

<sup>6</sup> previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 262278 del 11 ottobre 2021](#)

Definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del **credito d'imposta**, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le **attività teatrali e gli spettacoli dal vivo** e approvato il modello di "**Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo**", con le relative istruzioni:

- ◆ [Modello di comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

[Provvedimento 262282 del 11 ottobre 2021](#)

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del **credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché **le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta** e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis:

- ◆ [Modello di comunicazione dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

[Provvedimento 262734 del 12 ottobre 2021](#)

Approvazione della **nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare** non possessorio

- ◆ [Allegato – Nomenclatura delle categorie merceologiche](#)

---

[Provvedimento 268440 del 13 ottobre 2021](#)

Definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei **contributi a fondo perduto** per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000** nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (di cui all'articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106):

- ◆ [Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

---

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021](#)

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. "**prima casa under 36**").

---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risposta interpello 675 del 7 ottobre 2021](#)

Valore fiscalmente riconosciuto dei Titoli Esteri Articolo 68, comma 6, del Tuir.

---

---

<a href="#">Risposta interpello 676 del 7 ottobre 2021</a>	Assolvimento degli <b>obblighi derivanti dalla comunicazione della cessione del contratto di locazione</b> , prevista dall'art. 17 comma 1 del d.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di subentro ex lege di un nuovo proprietario che ha acquisito l'immobile in sede di asta fallimentare.
<a href="#">Risposta interpello 677 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva</b> , ex art. 28, comma 6 e art. 33, commi 1 e 1-bis TUS, da parte di rinunciante all'eredità. Impresentabilità da parte di soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione di successione oggetto di sostituzione o dal suo erede.
<a href="#">Risposta interpello 678 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Attività finanziarie all'estero detenute da un ente non commerciale</b> - adempimenti in materia di <b>IVAFE</b> (art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) e di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 161)
<a href="#">Risposta interpello 679 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Usufrutto su partecipazioni societarie</b> e distribuzione di riserve di utili - trattamento fiscale
<a href="#">Risposta interpello 680 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Superbonus e isolamento del tetto di una villetta a schiera</b> - sottotetto non riscaldato
<a href="#">Risposta interpello 681 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Pensioni erogate agli orfani</b> nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria Articolo 1, comma 249, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
<a href="#">Risposta interpello 682 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Accesso al regime opzionale SIIQ</b> Articolo 1, commi da 119 a 141-bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296
<a href="#">Risposta interpello 683 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Regime speciale per lavoratori impatriati</b> - Rientro in Italia per naturale scadenza di distacco all'estero - Continuità con la posizione lavorativa precedente l'espatrio.

---

---

<a href="#">Risposta interpello 684 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Superbonus e Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume.</b>
<a href="#">Risposta interpello 685 del 7 ottobre 2021</a>	<b>Superbonus - lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata.</b>
<a href="#">Risposta interpello 686 del 8 ottobre 2021</a>	Tattamento fiscale <b>dell'integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie</b> - Articolo 67 del Tuir.
<a href="#">Risposta interpello 687 del 8 ottobre 2021</a>	Investimenti effettuati per il tramite di <b>piattaforme di peer to peer lending</b> - Articolo 1, commi 43 e 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
<a href="#">Risposta interpello 688 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Sismabonus acquisti</b> - attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto - Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
<a href="#">Risposta interpello 689 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Società semplice e tassazione</b> - Articoli 67 e 47, comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986.
<a href="#">Risposta interpello 690 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Contratti in cui è parte lo Stato</b> - Imposte indirette.
<a href="#">Risposta interpello 691 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Cessione ultraquinquennale di un immobile detenuto da una società semplice.</b>
<a href="#">Risposta interpello 692 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Trattamento ai fini IVA delle operazioni concernenti il rifacimento strutturale</b> e integrale di una centrale già esistente che produce energia elettrica e calore (revamping/rinnovamento).
<a href="#">Risposta interpello 693 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Monitoraggio fiscale.</b>
<a href="#">Risposta interpello 694 del 8 ottobre 2021</a>	<b>Trasferimento di sede.</b>
<a href="#">Risposta interpello 695 del 11 ottobre 2021</a>	Royalties - requisito <b>dell'holding period</b> .
<a href="#">Risposta interpello 696 del 11 ottobre 2021</a>	Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - <b>Carried interest</b>

---



---

<a href="#">Risposta interpello 697 del 11 ottobre 2021</a>	<b>Superbonus - Acquisto di case antisismiche</b> - asseverazione modello B previsto dal DM n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche DM n. 328 del 2020: modalità di comunicazione della cessione del credito.
<a href="#">Risposta interpello 698 del 11 ottobre 2021</a>	Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 - Carried interest
<a href="#">Risposta interpello 699 del 11 ottobre 2021</a>	Tattamento ai fini delle imposte indirette di un <b>contratto di partenariato</b> pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica.
<a href="#">Risposta interpello 700 del 11 ottobre 2021</a>	Regime fiscale dei <b>compensi corrisposti da società non residente a modelli e testimonials non residenti</b> per l'esecuzione in Italia di sessioni di photo shooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine - Articoli 23, 53 e 54 del Tuir.
<a href="#">Risposta interpello 701 del 11 ottobre 2021</a>	Editoria - <b>Abbonamento Riviste on line Open Access - Publishing fee - Disciplina IVA</b> - nn. 18) e 35) della Tabella A, Parte II
<a href="#">Risposta interpello 702 del 11 ottobre 2021</a>	<b>Tattamento fiscale applicabile alla prestazione LPP anticipata</b> per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione del beneficiario e accreditata su conto corrente italiano dell'impresa esecutrice dei lavori.
<a href="#">Risposta interpello 703 del 12 ottobre 2021</a>	Periodo di esercizio dell'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per <b>lavoratori impatriati</b> - Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

---

[Risposta interpello 704 del 14 ottobre 2021](#)

Determinazione del **valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile di un terreno già rivalutato**, ai fini della plusvalenza da cessione, e della quota scomputabile dell'imposta sostitutiva versata, in caso di seconda rivalutazione parziale. Articolo 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448

[Risposta interpello 705 del 14 ottobre 2021](#)

Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Carried interest

[Risposta interpello 706 del 14 ottobre 2021](#)

**Superbonus e realizzazione di intervento di ricostruzione, con criteri antisismici**, del muro di contenimento che circonda un'unità residenziale indipendente, svolti congiuntamente ad altri interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

[Risposta interpello 707 del 14 ottobre 2021](#)

**Obbligo di sostituzione.** Articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[Risposta interpello 708 del 14 ottobre 2021](#)

**Qualificazione redditi di natura finanziaria** art. 67, comma 1 lett. c-quater) del TUIR derivanti da contratto "differenziale".

---

**LO SCADENZARIO DAL 15.10.2021 AL 29.10.2021**

---

**Venerdì 15 Ottobre 2021**

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

---

**Venerdì 15 Ottobre 2021**

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

---

Venerdì 15 Ottobre 2021

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel  **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

**Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico**, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

---

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

**I contribuenti Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 3° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,34%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Il versamento va effettuato con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

**I contribuenti Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), **che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli ISA** e che **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono versare la **5° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **4° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Lunedì 18 Ottobre 2021

Versamento **della 8° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la **maggiorazione** (dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima) **dello 0,33% mensile** a titolo di interessi (per la presente rata, **2,31%**). Il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2021. Il versamento dovrà essere effettuato **tramite modello F24** con modalità telematiche, utilizzando i **codici tributo:**

- ◆ **1668** - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
  - ◆ **6099** - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
-

**I soggetti IRES**, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,34%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Lunedì 18 Ottobre 2021

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche



Lunedì 18 Ottobre 2021

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I **sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute operate nel mese di settembre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I **sogetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono effettuare il versamento della **5° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%** (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **4° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Banche e Poste italiane Spa devono **versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I **Sostituti d'imposta** che effettuano le **operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale** devono versare **le somme a saldo e in acconto trattenute** sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte **nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di settembre 2021** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate **sui corrispettivi erogati nel mese precedente (settembre 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto** di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Le **Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust**, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le **ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente** nonché **le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di settembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al mese precedente.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento **dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari**, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, **e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

**Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie** ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 18 Ottobre 2021

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2021**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), tramite modello F24.

---

---

Mercoledì **20 Ottobre 2021**

- ◆ Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (**c.d. operatori extracomunitari**) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972.
- ◆ **Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia**, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972,

devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta.**

---

Mercoledì **20 Ottobre 2021**

I **fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica** abilitati devono trasmettere telematicamente all'Anagrafe tributaria i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel **trimestre precedente**, mediante invio telematico.

Mercoledì **20 Ottobre 2021**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate **i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.

---

Lunedì **25 Ottobre 2021**

Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il **730 integrativo**, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.

---

Lunedì **25 Ottobre 2021**

Gli **operatori intracomunitari** con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di settembre, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del terzo trimestre 2021.

---